XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

## CAMERA DEI DEPUTATI N. 4507

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato GAZZARA

Modifica all'articolo 38 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di partecipazione del sindaco e del presidente della provincia alle sedute dei rispettivi consigli

Presentata il 19 novembre 2003

Onorevoli Colleghi! — L'articolo 38 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, disciplina, tra l'altro, il funzionamento dei consigli provinciali e comunali. La disposizione non prevede la partecipazione ai lavori del consiglio del presidente della provincia, del sindaco o di un assessore da loro delegato.

Nel 1991 si è dato seguito alla riforma dell'elezione del sindaco, del presidente della provincia e di quelle « connesse » dei relativi consigli, nonché della formazione delle giunte.

Quella riforma, fortemente sentita e voluta soprattutto per garantire la governabilità interna come stabilità nella carica e come indipendenza dalla volubilità e insieme dal condizionamento dell'assemblea, ha pure sostanzialmente modificato e separato le competenze tra giunta e consiglio. Anzitutto disponendo la incompatibilità di ruolo per i rispettivi componenti e, poi, affidando alla prima la responsabilità dell'amministrazione e della realizzazione del programma elettorale sulla cui base si è ottenuto il consenso e al secondo il compito di indirizzo e di controllo.

Tale separazione, tuttavia, si è ancora più accentuata per la mancata previsione della necessaria presenza di un componente dell'esecutivo ai lavori dell'assemblea che, invece, avrebbe potuto e dovuto rappresentare una sorta di collegamento tra ruoli e competenze distinti per legge ma inscindibili nella funzione complessiva a loro affidata e nel necessario raccordo.

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

La conseguente separazione, non solo formale, tra assemblea (indirizzo e controllo) ed esecutivo (amministrazione) avrebbe dovuto far prevedere almeno un collegamento attuato con la presenza dell'esecutivo nel corso dei lavori d'aula, come previsto nei consigli regionali, nel Parlamento (Camera dei deputati e Senato della Repubblica) e nei comuni la cui popolazione non supera i 15.000 abitanti (nei quali il sindaco è presidente del consiglio).

La partecipazione ai lavori dell'assemblea, senza diritto di voto, del sindaco o del presidente della provincia, anche a mezzo di un assessore allo scopo delegato, appare opportuna e importante.

Opportuna, per la necessaria sinergia tra ruoli e competenze che, pur nella differenza, devono collaborare per un progetto politico che riguarda la collettività che entrambi rappresentano anche se con prerogative differenti.

Importante, perché serve a creare e a mantenere quel raccordo essenziale per il buon andamento della pubblica amministrazione.

Da tale esigenza muove la presente proposta di legge. XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 38 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:

« 7-bis. Il presidente della provincia e il sindaco, quando non è presidente del consiglio comunale, devono, anche a mezzo di un assessore allo scopo delegato, partecipare, senza diritto di voto, alle sedute dei rispettivi consigli ».

\*14PDI.0052690\*